

COMUNE DI VILLETTE

Provincia del Verbano – Cusio - Ossola

COPIA

DELIBERAZIONE N. 2

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2017.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, addì **TRE** del Mese di **APRILE** alle **ore 20:30** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
1) ADORNA Pierangelo	X	
2) BONZANI Marco	X	
3) BONZANI Giacomo	X	
4) CAPPINI Sonia	X	
5) GNUVA Andrea	X	
6) GNUVA Mario	X	
7) PIDO' Placido	X	
8) RAMONI Ivan		X
9) RAMONI Rosanna	X	
10) TADINA Natalino	X	
TOTALE	9	1

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dr. CERIZZA Dario, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ADORNA PIERANGELO – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. **DUE** dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che, l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;
- Rilevato che, il nuovo tributo ha sostituito l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;
- Preso atto che, la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1 gennaio 2014;
- Verificato che, la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1 gennaio 2014;
- Atteso che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- Preso atto che, la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:
 - uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
 - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- Verificato che, la I.U.C. è pertanto così composta:
 - imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - a) tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - b) tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- Preso atto delle modifiche intervenute in materia di IMU ad opera della Legge 1 dicembre 2016, n. 225 (Legge di stabilità per l'anno 2017);
- Considerato che, per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
- Visto il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: *"L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali"*;
- Considerato che, il successivo comma 7 dispone : *"L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali"*;
- Rilevato che, ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;
- Preso atto che, le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, considerate di lusso;
- Rimarcato che, per tali fabbricati e per le relative pertinenze *"si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae"*

tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica";

- Vista l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *"l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione"*;
- Evidenziato che, l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;
- Verificato che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;
- Preso atto che, l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo "D", è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;
- Verificato che, tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota;
- Atteso che, l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico"*;
- Rilevato altresì che, la medesima disposizione statuisce: *"Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata"*;
- Considerato che, le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che *"l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677"*;
- Verificato che, il successivo comma 677, stabilisce che il Comune *"può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile"*;
- Evidenziato che, ad opera dell'art. 1, comma 26 della Legge n. 2018/2015, è stato imposto il divieto di aumentare aliquote e tariffe, nonché di eliminare le agevolazioni applicate nell'anno d'imposta 2016;

- Considerato che, l'entrata a titolo di IMU per l'anno 2017, è stimata nel presumibile ammontare di euro 58.000,00 applicando le aliquote approvate per l'anno 2017;
- Dato atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26 settembre 2014, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - IUC, ai sensi dell'art. 52, D.L.gs. n. 446/1997, con decorrenza 01.01.2014;
- Dato atto inoltre che, ai sensi dell'art. 1, comma 677, Legge n.147/2013, il Comune determina l'aliquota dell'imposta rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TA.SI. e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge n.147/2013 per l'IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 6 marzo 2017 con la quale sono confermate per l'anno 2017 le seguenti aliquote dell'IMU:
 - aliquota ordinaria 7,6 per mille;
 - aliquota ridotta 4 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- Visti:
 - l'art. 1, comma 169, L. 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria per l'anno 2007) per il quale: gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
 - le deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
 - Visto l'art. 5 comma 11 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, che testualmente recita: "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232";
 - l'art. 13, comma 6, Legge n. 214/2011, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a deliberare sulla materia di cui all'Oggetto;
- Ritenuto, ai sensi dell'art. 1, comma 677 Legge 147/2013, di determinare per l'anno 2017 le aliquote IMU come segue:
 - abitazione principale (unita immobiliari classificate in A/1, A/8 e A/9): 4 per mille;
 - altri fabbricati ed aree edificabili: 7,6 per mille
- Dato atto che, a seguito della determinazione delle suddette aliquote non vengono superate le aliquote massime consentite dalla legge statale in vigore al 31.12.2013, come previsto dell'art. 1, comma 677, Legge n. 147/2013 comma 677;
- Visto che è stato acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n 267;
- Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dagli 9 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di determinare, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica, le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2017:
 - abitazione principale (unita immobiliari classificate in A/1, A/8 e A/9): 4 per mille
 - altri fabbricati ed aree edificabili: 7,6 per mille

2. Di dare atto che, a seguito della determinazione delle suddette aliquote non sono superate le aliquote massime consentite dalla legge statale in vigore al 31 dicembre 2013, come previsto dell'art. 1, comma 677, Legge n. 147/2013.
3. Di determinare in euro 200,00 la detrazione dall'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (unità immobiliari classificate in A/1, A/8 e A/9);
4. Di trasmettere telematicamente, a cura dell'Ufficio Tributi, al Ministero delle Finanze, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, a norma del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15.12.1997 e dell'art. 13, comma 13 bis) e 15, D.L. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, la presente deliberazione, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, secondo le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 4033 del 28.02.2014, costituendo condizione per l'efficacia dell'Atto.
5. Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione per l'Esercizio finanziario 2017, ai sensi dell'art. 172, D.lgs. 267/2000.
6. Con separata votazione unanime espressa per alzata di mano la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to ADORNA Pierangelo

Il Segretario Comunale
F.to CERIZZA Dott. Dario

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 149 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012)

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Tributi, esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Villette lì, 3 aprile 2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Azzari dr. Fabio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 149 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Villette lì, 3 aprile 2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Cerizza Dario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 093 Reg. Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 7 aprile 2017 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Villette, lì 7 aprile 2017

Il Segretario Comunale
F.to CERIZZA Dott. Dario

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

Villette, lì

Il Segretario Comunale
F.to CERIZZA Dott. Dario

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.
Villette, lì 7 aprile 2017

Il Segretario Comunale
CERIZZA Dott. Dario